

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 12/01/2012**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/32870-quadri-sinottici-studi-di-settore-sanzioni>**

**Autore: Villani Maurizio**

**Quadri sinottici, studi di settore: sanzioni.**

**QUADRI SINOTTICI**

**STUDI DI SETTORE**

**SANZIONI**

**Lecce, 03 gennaio 2012**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
**Avvocato Tributarista in Lecce**  
**Patrocinante in Cassazione**

**[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)**

## STUDI DI SETTORE – SANZIONI –

N.	IPOTESI	NORMATIVA	IMPOSTA	IMPORTO %	DECORRENZA	NOTE
<b>1</b>	La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito <b>è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli</b> per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, <b>nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.</b>	Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97. Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 25, L. n. 296/2006.	Imposte dirette	Dal 110% al 220% della maggiore imposta o della differenza del credito.  <b>(dichiarazione infedele)</b>	01/01/2007	La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.



## STUDI DI SETTORE – SANZIONI –

N.	IPOTESI	NORMATIVA	IMPOSTA	IMPORTO %	DECORRENZA	NOTE
<b>2</b>	La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% <b>è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore</b> , laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate.	Art. 1, comma 2-bis.1, D.Lgs. n. 471/97. Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 23, comma 28, lett. e), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).	Imposte dirette	Dal 150% al 300% della maggiore imposta o della differenza del credito.  <b>(dichiarazione infedele)</b>	06/07/2011 (con effetto dalla dichiarazione dell'anno 2011 per il periodo d'imposta 2010).	La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

## STUDI DI SETTORE – SANZIONI –

N.	IPOTESI	NORMATIVA	IMPOSTA	IMPORTO %	DECORRENZA	NOTE
<b>3</b>	<p>La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta o dell'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante <b>è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli</b> per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, <b>nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di</b></p>	<p>Art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97. Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 26, L. n. 296/2006.</p>	IVA	<p>Dal 110% al 220% della maggiore imposta dovuta ovvero dell'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.</p> <p><b>(dichiarazione infedele)</b></p>	01/01/2007	<p>La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata.</p>

	<b>inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.</b>					
--	--	--	--	--	--	--

## STUDI DI SETTORE – SANZIONI –

N.	IPOTESI	NORMATIVA	IMPOSTA	IMPORTO %	DECORRENZA	NOTE
<b>4</b>	La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% è <b>elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore</b> , laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate.	Art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/97. Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 23, comma 28, lett. f), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).	IVA	Dal 150% al 300% della maggiore imposta dovuta ovvero dell'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.  <b>(dichiarazione infedele)</b>	06/07/2011 (con effetto dalla dichiarazione dell'anno 2011 per il periodo d'imposta 2010).	La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata.



## STUDI DI SETTORE – SANZIONI –

N.	IPOTESI	NORMATIVA	IMPOSTA	IMPORTO %	DECORRENZA	NOTE
<b>5</b>	La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta <b>è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli</b> per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, <b>nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.</b>	Art. 32, comma 2-bis, D.Lgs. n. 446/97. Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 27, L. n. 296/2006.	IRAP	Dal 110% al 220% della maggiore imposta dovuta.  <b>(dichiarazione infedele)</b>	01/01/2007	La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quello dichiarato.

## STUDI DI SETTORE – SANZIONI –

N.	IPOTESI	NORMATIVA	IMPOSTA	IMPORTO %	DECORRENZA	NOTE
<b>6</b>	La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% <b>è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore</b> , laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate.	Art. 32, comma 2-ter, D.Lgs. n. 446/97. Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 23, comma 28, lett. g), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).	IRAP	Dal 150% al 300% della maggiore imposta dovuta.  <b>(dichiarazione infedele)</b>	06/07/2011 (con effetto dalla dichiarazione dell'anno 2011 per il periodo d'imposta 2010).	La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quello dichiarato.

## STUDI DI SETTORE – SANZIONI –

N.	IPOTESI	NORMATIVA	IMPOSTA	IMPORTO %	DECORRENZA	NOTE
<b>7</b>	<p>Fuori dei casi di cui ai precedenti numeri 1-2-3 e 4 del presente quadro sinottico, <b>si applica la sanzione di € 2.065,83 nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore</b>, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte</p>	<p>Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. Il presente periodo è stato aggiunto dall'art. 23, comma 28, lett. b), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).</p>	<p>Imposte dirette ed IVA (Disposizioni comuni).</p>	<p>€ 2.065,83 (Importo fisso)  <b>(dichiarazione irregolare)</b></p>	<p>06/07/2011 (con effetto dalla dichiarazione dell'anno 2011 per il periodo d'imposta 2010).</p>	<p>La dichiarazione è irregolare quando non è redatta in conformità al modello ministeriale, quando sono omessi o non indicati in maniera esatta e completa i dati del contribuente nonché per la determinazione del tributo oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.</p>

	dell'Agenzia delle entrate.					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

Lecce, 03 gennaio 2012

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
**Avvocato Tributarista in Lecce**  
**Patrocinante in Cassazione**

[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)